

DELIBERAZIONE 4 APRILE 2023
144/2023/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE E
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE
DELLA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1245^a riunione del 4 aprile 2023

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 maggio 2009 ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 110/2018/R/gas, con la quale è stata approvato il codice di rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT);

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas, con la quale è stato approvato il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) organizzata del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2019, 234/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 157/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2021, 474/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 190/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 28/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2023, 85/2023/R/gas;
- la comunicazione di OLT del 7 marzo 2023, prot. Autorità, 15875 dell’8 marzo 2023 (di seguito: comunicazione 7 marzo 2023);
- la comunicazione di OLT del 22 marzo 2023, prot. Autorità, 19700 del 23 marzo 2023 (di seguito: comunicazione 22 marzo 2023);
- la comunicazione di OLT del 24 marzo 2023, prot. Autorità, 20212 del 24 marzo 2023 (di seguito: comunicazione 24 marzo 2023);
- la comunicazione dell’Autorità del 24 marzo 2023, prot. Autorità, 20250 del 24 marzo 2023 (di seguito: comunicazione 24 marzo 2023);
- la comunicazione di Snam del 24 marzo 2023, prot. Autorità, 20320 del 27 marzo 2023 (di seguito: comunicazione 27 marzo 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all’Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha

introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;

- il comma 5.2, lettera b., del TIRG dispone che la capacità di rigassificazione sia offerta e conferita oltre il secondo anno termico anche per periodi pluriennali individuati sulla base di procedure contenute nei codici di rigassificazione;
- il comma 5.7 del TIRG prevede che le imprese di rigassificazione, nell'ambito di modifica dei propri codici, predispongano e trasmettano all'Autorità proposte coerenti con lo sviluppo di progetti di importazione di lungo periodo con l'allocatione di capacità di rigassificazione per periodi pluriennali oltre il secondo anno successivo a quello di conferimento;
- il comma 5.11 del TIRG prevede che per la gestione delle procedure di conferimento della capacità le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici (GME);
- ai sensi del comma 7.1, lettera a), del TIRG, i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione sono definiti sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_t^L), di cui all'RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all'anno t cui si riferisce l'offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l'anno t , è maggiore di zero;
- il comma 7.3, del TIRG, prevede che l'Autorità comunichi alle imprese di rigassificazione, una volta definiti, i criteri di calcolo dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, se non diversamente disposto;
- il successivo comma 7.4 del TIRG stabilisce che i prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), siano adottati tenendo conto:
 - a. dell'estensione temporale del conferimento;
 - b. delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, di cui alla RTRG;
 - c. dei prezzi del gas e del Gnl;
 - d. dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
 - e. dei costi a carico dell'utente relativi all'applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
 - f. della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 7 marzo 2023, OLT ha trasmesso, previa consultazione, una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione, prevedendo:
 - a) la possibilità di effettuare la discarica di volumi di GNL maggiori di 155.000 mcliq impegnando un solo *slot* in luogo dei due *slot* consecutivi precedentemente richiesti;

- b) la possibilità di offrire prodotti di capacità pluriennali nell'ambito delle procedure con manifestazione di interesse comprendenti anche l'anno termico successivo a quello di conferimento;
- c) in relazione alle garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni degli utenti derivanti dal conferimento:
 - l'adozione di un meccanismo di adeguamento *rolling* delle garanzie che gli utenti del servizio di rigassificazione continuativo sono tenuti a presentare per i contratti pluriennali; tale meccanismo consente agli utenti di ridurre la durata delle garanzie che potranno essere rinnovate annualmente, laddove al momento devono coprire l'intero periodo contrattuale;
 - la determinazione delle garanzie richieste all'utente per la capacità infrannuale, in un terzo del massimo corrispettivo annuo di impegno dovuto dall'utente, in luogo della presentazione di garanzie in ciascun Mese M, del valore pari all'ammontare complessivo degli importi mensili dovuti fino alla fine del quinto mese successivo al Mese M;
- d) la possibilità di identificazione, se prevista dalla normativa rilevante, come bioGNL del quantitativo di GNL che l'utente del servizio di *virtual liquefaction* riceverà all'interno del Terminale e per i quali l'utente del medesimo servizio sia in possesso delle opportune garanzie di origine o di qualsiasi altro certificato previsto dalla legge applicabile in materia;
- alla consultazione hanno preso parte sette soggetti, tra cui operatori di mercato e associazioni di categoria, che hanno manifestato diffuso apprezzamento per le integrazioni al codice di rigassificazione proposte da OLT, in particolare con riferimento alla possibilità di scarica di volumi di GNL maggiori di 155.000 mcliq con un unico *slot* e alle disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- alla luce delle osservazioni pervenute, OLT ha integrato la proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione, al fine di:
 - precisare che, qualora il gestore renda disponibili volumi addizionali di GNL associati agli *slot* di scarica, gli stessi saranno offerti prioritariamente agli utenti già aggiudicatari di capacità continuativa, in quanto l'estensione della taglia degli attuali *slot* di scarica risulta più efficiente rispetto all'introduzione di *slot* aggiuntivi comportando un minore impatto sulla gestione operativa;
 - integrare le modalità di calcolo della capacità di trasporto associata alla capacità di rigassificazione conferita realizzando un rapporto costante nell'anno tra tali capacità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 190/2022/R/gas l'Autorità ha previsto, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5.2, lettera b., del TIRG, la possibilità di offrire prodotti di capacità pluriennali comprendenti anche l'anno termico successivo a quello di conferimento (esclusivamente per l'a.t. 2022/2023) nell'ambito delle procedure di cui al comma 5.7 del TIRG, in ragione del contesto di mercato

caratterizzato da tensioni e volatilità dei prezzi e della necessità di adottare urgentemente iniziative finalizzate ad incrementare le disponibilità di gas;

- con la comunicazione 22 marzo 2023 OLT ha presentato, ai sensi del proprio codice di rigassificazione, una proposta per l'articolazione dei prodotti di capacità pluriennali da offrire nella prossima procedura di conferimento, tenuto conto delle manifestazioni d'interesse ricevute; l'articolazione dei prodotti, come proposta da OLT, è stata positivamente riscontata dall'Autorità con comunicazione 24 marzo 2023;
- più nel dettaglio OLT ha definito tre prodotti di capacità da offrire nel seguente ordine:
 - prodotto 1: dieci anni termici dal 2024/2025 al 2033/2034;
 - prodotto 2: tre anni termici dal 2024/2025 al 2026/2027;
 - prodotto 3: sei anni termici dal 2027/2028 al 2032/2033;
- con la comunicazione 24 marzo 2023 OLT ha, inoltre, espresso la propria disponibilità, in linea con una proposta pervenuta nel corso delle manifestazioni d'interesse, a prevedere un'opzione di acquisto, allo stesso prezzo di aggiudicazione e per lo stesso numero di *slot* aggiudicati, a beneficio degli utenti aggiudicatari di capacità pluriennale sino al termine dell'attuale vita operativa, della capacità che si renderebbe disponibile qualora il Terminale ne ottenesse il prolungamento;
- persistono condizioni di mercato, legate nello specifico alla modifica dei flussi di approvvigionamento del gas verso l'Europa, che richiedono un aggiornamento dei prezzi di riserva nella prossima procedura di allocazione della capacità pluriennale, coerentemente con gli obiettivi di minimizzazione degli oneri sostenuti dal sistema per l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi e di incremento della disponibilità di gas per il sistema nazionale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 28/2023/R/gas l'Autorità ha approvato la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione del terminale FSRU Italia;
- la richiamata procedura prevedeva, tra l'altro, che i soggetti interessati potessero trasmettere a FSRU Italia manifestazioni di interesse per prodotti di durata inferiore a venti anni, e che, tenuto conto della capacità residua disponibile a valle del primo conferimento, FSRU Italia avrebbe effettuato successive procedure di conferimento, secondo modalità approvate dall'Autorità, per prodotti di capacità definiti sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute;
- con la comunicazione 27 marzo 2023 Snam, per conto di FSRU Italia, ha trasmesso all'Autorità le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti per il conferimento di prodotti di capacità di rigassificazione di durata inferiore ai venti anni ed ha proposto di offrire, nel corso del mese di aprile 2023, la capacità di rigassificazione residua con un prodotto di 15 anni, prevedendo la facoltà per i soggetti interessati di:

- a) ridurre il periodo di conferimento fino ad un valore minimo di 10 anni termici, ferma restando la priorità di assegnazione per le richieste di più lunga durata;
- b) indicare la decorrenza del servizio nel periodo compreso tra l'anno termico 2023/24 l'anno termico 2028/29.

RITENUTO CHE:

- tenuto conto del contesto di mercato che risente delle tensioni internazionali e della necessità di favorire l'incremento delle disponibilità di gas in sostituzione del fonte russo, sia opportuno modificare i commi 5.2 e 5.7 del TIRG per consentire l'offerta di prodotti di capacità pluriennali comprendenti anche l'anno termico successivo a quello di conferimento, in linea con quanto già disposto in via temporanea con la deliberazione 190/2022/R/gas;
- sia opportuno definire i prezzi di riserva per la prossima procedura di conferimento della capacità pluriennale effettuata da OLT, coerentemente con gli obiettivi di minimizzazione degli oneri sostenuti dal sistema per l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi e di incremento della disponibilità di gas per il sistema nazionale, differenziando il valore a base d'asta tenendo conto:
 - della prossimità del prodotto offerto al momento in cui si svolgono le procedure di conferimento;
 - dell'interesse manifestato dal mercato per prodotti di capacità di diversa durata;
- al fine di limitare i rischi connessi con la variazione delle tariffe di trasporto oltre l'attuale periodo di regolazione, sia opportuno prevedere che nei corrispettivi di assegnazione delle capacità di rigassificazione negoziati nell'ambito della prossima procedura di conferimento pluriennale effettuata da OLT siano inclusi i costi di trasporto;
- eventuali differenze che dovessero emergere, in applicazione di quanto descritto al precedente alinea, tra il corrispettivo di trasporto associato alla capacità di rigassificazione pluriennale vigente sul punto di entrata dal terminale al momento del conferimento e il corrispettivo vigente al momento della consegna del Gnl siano gestiti nell'ambito del "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui all'RTRG;
- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione trasmessa da OLT con la comunicazione 7 marzo 2023, sia coerente con le disposizioni del TIRG, nonché funzionale ad accrescere l'attrattività del terminale per gli operatori di mercato, in particolare, con riferimento alla:
 - semplificazione delle operazioni di scarica per volumi maggiori a 155.000 mcliq;
 - riduzione degli oneri a carico degli utenti della rigassificazione derivanti dalla presentazione di garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni contrattuali per i conferimenti pluriennali;
- sia pertanto opportuno approvare la proposta di modifica di codice di rigassificazione come trasmessa da OLT con la comunicazione 7 marzo 2023.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno definire prodotti di capacità e modalità per la selezione delle offerte per la capacità di rigassificazione disponibile presso il terminale FSRU Italia che massimizzino i ricavi derivanti dal conferimento, integrando la procedura approvata con la deliberazione 28/2023/R/gas;
- i prodotti di capacità come definiti dal terminale nella comunicazione 27 marzo 2023, non appaiono adeguati ad intercettare molte delle manifestazioni di interesse pervenute a FSRU Italia, limitando potenzialmente gli effetti di un ampio confronto competitivo che massimizzi i ricavi derivanti dal conferimento;
- per quanto riportato al precedente alinea, sia opportuno che FSRU definisca e offra, nell'ordine riportato, i seguenti prodotti di capacità:
 - prodotto 1: dieci anni termici dal 2023/2024 al 2033/2034;
 - prodotto 2: tre anni termici dal 2023/2024 al 2025/2026;
 - prodotto 3: sette anni termici dal 2027/2028 al 2033/2034;prevedendo per i prodotti di capacità con durata superiore ai tre anni, la possibilità di richiederne, unitamente alla propria offerta di conferimento, l'estensione della durata fino a quattro anni

DELIBERA

1. di modificare il TIRG come di seguito:
 - all'articolo 5, comma 2, lettera b., sono eliminate le parole “oltre il secondo anno termico anche”;
 - all'articolo 5, comma 7 sono eliminare le parole “oltre il secondo anno successivo a quello di conferimento”;
2. di prevedere che i corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione di OLT, negoziati nell'ambito della prossima procedura di conferimento pluriennale, includano i costi di capacità di trasporto e i prezzi di riserva siano pari alla somma del costo di trasporto associato alle capacità conferite come risultante dai corrispettivi unitari attualmente vigenti e:
 - 12,490 euro/metro cubo di Gnl liquido/anno per i prodotti di capacità di durata superiore ai tre anni;
 - 10,320 euro/metro cubo di Gnl liquido/anno per il prodotto di capacità di durata triennale a partire dall'anno successivo a quello di conferimento;
3. di prevedere che OLT regoli a valere sul “Conto oneri impianti di rigassificazione” di cui alla RTRG, le differenze fra i corrispettivi di capacità di trasporto effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite nella prossima procedura di conferimento pluriennale e quelli determinati sulla base dei corrispettivi di cui al precedente punto 2 rivalutati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari;

4. di prevedere la possibilità per i soggetti assegnatari delle capacità di rigassificazione nell'ambito delle procedure di cui al punto 2 di richiedere, entro 15 giorni dalla conclusione della procedura, che in relazione alle rispettive capacità siano applicati, per l'intera durata del conferimento, i corrispettivi che saranno approvati annualmente dall'Autorità ai sensi della regolazione tariffaria dei servizi di trasporto in luogo del costo di capacità di trasporto di cui al medesimo punto 2;
5. di prevedere che FSRU Italia offra, nell'ordine di seguito riportato, prodotti di capacità così definiti:
 - prodotto 1: dieci anni termici dal 2023/2024 al 2033/2034 estendibile fino ad ulteriori quattro anni termici al momento dell'offerta;
 - prodotto 2: tre anni termici dal 2023/2024 al 2025/2026;
 - prodotto 3: sette anni termici dal 2027/2028 al 2033/2034 estendibile fino ad ulteriori quattro anni termici al momento dell'offerta;le richieste relative ai prodotti sono formulate secondo i criteri definiti nella procedura approvata con la deliberazione 28/2023/R/gas;
6. di prevedere che FSRU Italia conferisca i prodotti di cui al punto 5 secondo i seguenti criteri:
 - le offerte per i prodotti 1 e 3 che prevedono l'estensione della durata, nell'ambito del meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente, sono considerate per livelli di prezzo superiori a quelli indicati per un valore aggiuntivo pari al prodotto fra (i) la somma del livello indicato e 11,352 euro/metro cubo di Gnl liquido/anno ed (ii) il rapporto fra il numero n di anni di estensione richiesta e il numero minimo d di anni del prodotto, ossia 10 per il prodotto 1 e 7 per il prodotto 3;
 - per ciascun prodotto di rigassificazione sono selezionate le offerte potenzialmente aggiudicatarie secondo il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente definito nella procedura approvata con la deliberazione 28/2023/R/gas; nel caso di offerte potenzialmente aggiudicatarie che prevedono l'estensione della durata il premio unitario di potenziale aggiudicazione è determinato pari a $P_n = \frac{P_0 \cdot d - 11,352 \cdot n}{n + d}$ dove P_0 è il premio unitario determinato in esito al meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente sulla base dei criteri definiti nella procedura approvata con la deliberazione 28/2023/R/gas e tenuto conto di quanto specificato al precedente alinea;
 - è calcolato il valore attuale netto, comprensivo del premio unitario di assegnazione P_0 , delle offerte selezionate per il prodotto 1 e della combinazione delle offerte selezionate relativamente ai prodotti 2 e 3, applicando un tasso di sconto pari al tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) del servizio di rigassificazione di cui all'allegato A alla deliberazione 614/2021/R/com;
 - la capacità è assegnata alle offerte selezionate relativamente a:
 - a) il prodotto 1, al minore livello di prezzo per il quale il ritorno atteso risulti superiore a quello massimo della combinazione delle offerte selezionate relativamente ai prodotti 2 e 3; ovvero
 - b) alla combinazione dei prodotti 2 e 3, al minore livello di prezzo per il quale il ritorno atteso risulti superiore a quello massimo delle offerte selezionate relativamente al prodotto 1;

7. di prevedere che alle capacità conferite da FSRU Italia con la procedura di cui al punto 6, si applichino le disposizioni di cui al punto 2 della deliberazione 28/2022/R/gas;
8. di prevedere che FSRU Italia integri con le disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 la procedura approvata con la deliberazione 28/2023/R/gas e ne dia pubblicazione;
9. di prevedere che FSRU Italia fissi il termine di presentazione delle offerte che non potrà essere precedente a 15 giorni dal perfezionamento della procedura ai sensi del punto 8;
10. di prevedere la possibilità per i soggetti assegnatari delle capacità di rigassificazione nell'ambito delle procedure di cui al punto 6 di richiedere, entro 15 giorni dalla conclusione della procedura, che in relazione alle rispettive capacità siano applicati, per l'intera durata del conferimento, i corrispettivi che saranno approvati annualmente dall'Autorità ai sensi della regolazione tariffaria dei servizi di trasporto e rigassificazione, in luogo dei corrispettivi unitari di capacità di rigassificazione e di capacità di trasporto definiti nella procedura approvata con deliberazione 28/2023/R/gas;
11. di approvare la proposta di modifica del codice di rigassificazione presentata da OLT con la comunicazione 7 febbraio 2023 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
12. di trasmettere il presente provvedimento alle società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e Snam S.p.A.;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini